

COMUNE DI CASALMORO
Provincia di Mantova

Verbale del Revisore dei Conti n. 7 del 15 Luglio 2025

**Oggetto: PARERE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027
(ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)**

Il sottoscritto Gilardoni dott. Claudio Domenico, Revisore dei Conti del Comune di Casalmoro, nominato con Delibera di Consiglio n. 09 del 04/04/2024, esecutiva,

Visti:

- la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 20/12/2024;
- il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20/12/2024;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 10/01/2025;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 11/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile;
- la Giunta Comunale n. 15 del 11/03/2025, con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio 2024, determinazione elenco residui reimputati, creazione FPV al 31/12/2024 e conseguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2025;

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

Visto **articolo 193 del TUEL**, il quale prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. [1, comma 169](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'[articolo 141](#), con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

Premesso che al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati (se previsti).

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;

- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente;

tutto ciò premesso

il Revisore, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Appurato che:

- i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.
- i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di debiti fuori bilancio;

La verifica, effettuata in proiezione al 31 dicembre dell'esercizio, evidenzia quanto segue:

- il rispetto degli equilibri del bilancio di competenza (art. 162, comma 6 del TUEL), sia per la parte corrente sia per la parte investimenti, verificato sulla base degli accertamenti e degli impegni assunti e da assumere alla data della verifica;
- il rispetto degli equilibri del bilancio di cassa, verificato con i medesimi criteri (art. 162, comma 6 del TUEL);
- l'intera destinazione delle entrate da permessi di costruire al finanziamento di spese in conto capitale;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

Il revisore, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

VARIAZIONE DI BILANCIO

Richiamati:

- l'art. 175 del D. Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall'esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
- il Decreto legislativo 23 giugno n. 118 del 2011, in tema di armonizzazione contabile;

Vista ora la proposta di variazione ordinaria agli stanziamenti e la relativa proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale, per adeguamenti relativi alle entrate correnti;

Rilevato

- che con la variazione proposta viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il rispetto degli equilibri di parte corrente, c/capitale e servizi c/terzi di cui al comma 6 dell'art.162 del citato Tuel;
- che il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico delle maggiori e minori spese;
- che gli equilibri di parte corrente, in c/capitale e servizi c/terzi vengono mantenuti;

Dato atto

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 10 del 30/04/2025, ha approvato il Rendiconto della gestione 2024 e che dalle risultanze contabili quale emerge un risultato di amministrazione di €827.774,24 così composto:

QUOTA ACCANTONATA	501.541,72
QUOTA VINCOLATA	105.419,51
QUOTA DESTINATA	0,00
QUOTA LIBERA	220.813,01

- con la precedente deliberazione di C.C. n. 11 del 30/04/2025 veniva applicata una quota di avanzo pari a complessivi € 10.275,00 di cui:

AVANZO DI AMM.NE 2024 - QUOTA ACCANTONATA	0,00
AVANZO DI AMM.NE 2024 - QUOTA VINCOLATA (Legge)	0,00
AVANZO DI AMM.NE 2024 - QUOTA DESTINATA	0,00
AVANZO DI AMM.NE 2024 - QUOTA LIBERA	10.275,00

-che con la presente variazione, viene applicata una quota di avanzo pari a complessivi per € 54.800 di cui:

AVANZO DI AMM.NE 2023 - QUOTA ACCANTONATA	52.800,00
AVANZO DI AMM.NE 2023 - QUOTA VINCOLATA	2.000,00
AVANZO DI AMM.NE 2023 - QUOTA DESTINATA	0,00
AVANZO DI AMM.NE 2023 - QUOTA LIBERA	0,00

- che l'Ente non si trova nelle condizioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (anticipazioni di tesoreria) del Dlgs 267/2000, così come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), del Dl 174/2012, in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, integrando l'articolo 187 del Tuel con il comma 3-bis;

- che dalle verifiche effettuate non sono emerse discordanze o difformità rispetto ai principi contabili che presiedono alla redazione del bilancio, ed ai vincoli di pareggio finanziario previsti dalla normativa;

- che dalle verifiche effettuate non sono emerse discordanze o difformità rispetto ai principi contabili che presiedono alla redazione del bilancio, ed ai vincoli di pareggio finanziario previsti dalla normativa;

Visto anche il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario allegato alla delibera di variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate alla proposta di stessa;

Riassunte

come segue le variazioni al fine di dimostrarne la regolarità contabile e la salvaguardia degli equilibri:

BILANCIO 2025/2027 annualità 2025

variazioni di competenza e di cassa

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 204.045,00	
	CA	€ 149.245,00	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 204.045,00
	CA		€ 154.944,00
Variazioni in diminuzione	CO	0,00	
	CA	0,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 204.045,00	€ 204.045,00
	CA	€ 149.245,00	€ 154.944,00

BILANCIO 2025/2027 annualità 2026

variazioni di competenza e di cassa

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 8.000,00	
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO		€ 8.000,00
	CA		
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 0,00
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO	€ 0,00	
	CA		
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	CA		

BILANCIO 2025/2027 annualità 2027

variazioni di competenza e di cassa

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 8.000,00	
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO		€ 8.000,00
	CA		
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 0,00
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO	€ 0,00	
	CA		
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	CA		

Dato atto che tra le variazioni di bilancio viene inserito un maggiore stanziamento per proventi da alienazioni che promana da una variazione del Documento Unico di Programmazione, relativamente alla sezione “Piano delle alienazioni”, e che tale variazione è coerente con la variazione del documento programmatico;

Il revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigenza;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il revisore ha verificato che con la variazione apportata sono assicurati gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel.

in conclusione

Tutto ciò premesso, il revisore:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2025-2027;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Lainate
15/07/2025

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Claudio Domenico Gilardoni

Allegati:

1. variazioni per codice bilancio
2. variazione P.E.G.
3. equilibri variazione
4. equilibri finali
5. riepilogo stanziamenti
6. verifica FCDE
7. verifica equilibri w1 e w2
8. relazione equilibri di bilancio 2025
9. DUP 2025-2027 casalmoro rev
- 9bis PERIZIA DI STIMA CON ALLEGATI
- foglio excel elenco variazioni con motivazione